



Il Ministro dell'università e della ricerca

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-bis e 5-ter;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l'articolo 1, comma 27;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui la Prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari;

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto 2017, n. 611, 23 maggio 2018, n. 429, 12 marzo 2019, n. 208, che modificano ed integrano il citato decreto ministeriale n. 90 del 2009 di definizione dei settori artistico-disciplinari;

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con i quali sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 125, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2018, n. 709, con il quale è stata integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n. 90, con l'inserimento del nuovo campo disciplinare «Tecniche di costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale è stata modificata la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio



Il Ministro dell'università e della ricerca

2009, n. 90, relativamente al settore artistico-disciplinare CODI/20, con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati modificati i campi disciplinari delle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 67, concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale” e, in particolare, l'art. 10, comma 1 che prevede, tra l'altro, che per l'elezione dei rappresentanti elettivi del CNAM possa essere utilizzata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

Vista la Convenzione stipulata in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ORDINA

Art. 1

(Oggetto dell'ordinanza)

1. Con la presente ordinanza sono indette le elezioni per l'individuazione dei componenti elettivi del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (d'ora in poi, “CNAM”) ed è determinata la scansione temporale dello svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto. L'esercizio del voto avviene mediante procedura telematica che assicura, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
2. Ai fini della presente ordinanza, si intende per voto telematico quello espresso mediante dispositivi elettronici e/o digitali.
3. Le istruzioni sulla procedura di voto saranno rese disponibili sul sito dedicato alle elezioni del CNAM dal Ministero dell'università e della ricerca (d'ora in poi, “Ministero”) per il tramite di CINECA.

Art. 2

(Data delle elezioni e numero degli eligendi per area)

1. Sono indette per i giorni 27, 28 e 29 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 17:00 le votazioni per l'elezione dei membri elettivi del CNAM in rappresentanza delle seguenti aree:
 - a. 5 rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - b. 2 rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 212/2005, ivi incluse le Accademie legalmente riconosciute, di cui 1 per il settore delle arti visive e 1 per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- c. 1 rappresentante del personale docente degli Istituti superiori per le industrie artistiche (d'ora in poi, "ISIA");
- d. 1 rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- e. 1 rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza delle discipline attinenti all'arte coreutica;
- f. 9 rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
- g. 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette istituzioni che applicano il CCNL di comparto;
- h. 1 rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
- i. 1 rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
- l. 1 rappresentante degli studenti degli ISIA;
- m. 1 rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- n. 1 rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 3

(Elezione dei rappresentanti)

1. Per ciascuna delle sopracitate aree sono costituiti distinti collegi elettorali, così come specificato all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 67, concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale" (d'ora in poi, "Regolamento").
2. In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti categorie, aree o settori.
3. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato.
4. Saranno eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all'art. 2, co. 1, i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.
5. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla Tabella A allegata al Regolamento, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione, è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 4

(Elettorato attivo e passivo)

1. Per l'elezione dei rappresentati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'elettorato passivo è



Il Ministro dell'università e della ricerca

attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle Istituzioni ivi indicate.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), l'elettorato passivo è attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
7. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), l'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
8. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l), m) e n), l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.

Art. 5

(Formazione degli elenchi per l'elettorato attivo e passivo)

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero per il tramite di CINECA, tenuto conto dei dati confermati o forniti dalle Istituzioni entro il 21 luglio 2021, predispone per ciascun collegio elettorale di cui all'articolo 8 gli elenchi provvisori degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo alla data del 1° luglio 2021 e provvede alla loro pubblicazione entro il 23 luglio 2021 sul sito internet dedicato all'elezione del CNAM.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 1, gli interessati potranno proporre opposizione al Ministero, presso il Segretariato Generale, che deciderà e pubblicherà tramite CINECA, entro i successivi cinque giorni, gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.

Art. 6

(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature individuali per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori, del personale e del personale amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono presentate da coloro cui è attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dalle ore 10:00 del giorno 23 agosto 2021 alle ore 18:00 del 3 settembre 2021 per mezzo dall'apposita procedura telematica predisposta dal CINECA. La candidatura deve essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un valido documento d'identità.
2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1. La candidatura è presentata dalle ore 10:00 del giorno 23 agosto 2021 alle ore 18:00 del 3 settembre 2021 dal Presidente della Consulta mediante caricamento della delibera della Consulta dallo stesso autenticata e di copia di un valido documento d'identità.
3. La presentazione di candidature di rappresentanti sindacali o di titolari di incarichi presso il Ministero o presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.
4. La Commissione elettorale centrale di cui al successivo articolo 9, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1, e provvede tramite Cineca alla pubblicazione degli stessi entro il 9 settembre 2021.
5. Avverso gli elenchi dei candidati di cui al comma 4 può essere presentata opposizione esclusivamente alla Commissione elettorale centrale entro e non oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione. La Commissione elettorale centrale entro e non oltre 5 giorni successivi decide in merito ai ricorsi presentati e dispone la pubblicazione, comunque non oltre il 27 settembre 2021, degli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

Art. 7

(Sistema e modalità di voto)

1. Ciascun elettore può votare una solta volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabiliti dall'articolo 2, mediante un dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un browser web con supporto Javascript, al sito internet (ovvero alla piattaforma) indicato nella sezione Votazioni, "Link al portale di voto", del sito dedicato alle elezioni del CNAM.
2. Per effettuare l'accesso alla piattaforma è richiesta l'autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Le modalità di accesso alla piattaforma *on line* e di espressione del voto sono indicate nell'allegato tecnico fornito dal gestore nel sito dedicato.
4. Il voto è personale, libero e segreto. L'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza di detti principi.

Art. 8

(Collegi elettorali)

1. Per l'elezione dei rappresentanti sono costituiti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, i seguenti collegi elettorali nazionali, distinti per aree omogenee così come indicati nella Tabella A allegata al Regolamento:

- a. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali, corrispondenti alle aree omogenee così come specificati nella Tabella A allegata al Regolamento:
 - i. I Collegio: 1 - Arti Visive;
 - ii. II Collegio: 2 - Arti Visive;
 - iii. III Collegio: 3 - Progettazione per l'impresa e progettazione per lo spettacolo e nuove tecnologie;
 - iv. IV Collegio: 4 - Conservazione, valorizzazione e tutela dei patrimoni artistici;
 - v. V Collegio: 5 - Discipline storiche e discipline delle scienze sociali ed umane.
- b. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono costituiti due distinti collegi elettorali, così suddivisi:
 - i. VI Collegio: settore delle arti visive e del design;
 - ii. VII Collegio: settore musicale, coreutico e dello spettacolo.
- c. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è costituito un unico collegio elettorale:
 - i. VIII Collegio: rappresentante del personale docente degli Istituti superiori delle industrie artistiche;
- d. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è costituito un unico collegio elettorale:
 - i. IX Collegio: rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
- e. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è costituito un unico collegio elettorale:
 - i. X Collegio: rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica.
- f. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono costituiti nove distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee così come specificati nella Tabella A allegata al Regolamento, così suddivisi:
 - i. XI Collegio: 1 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Strumenti ad arco e a corda;
 - ii. XII Collegio: 2 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Strumenti a fiato;
 - iii. XIII Collegio: 3 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Strumenti a tastiera e a



Il Ministro dell'università e della ricerca

- percussione;
- iv. XIV Collegio: 4 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Canto e teatro musicale;
 - v. XV Collegio: 5 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Musica antica;
 - vi. XVI Collegio: 6 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Musiche d'insieme;
 - vii. XVII Collegio: 7 - Area delle discipline compositive, della direzione, della teoria, dell'analisi e delle nuove tecnologie;
 - viii. XVIII Collegio: 8 - Area delle discipline dei nuovi linguaggi;
 - ix. XIX Collegio: 9 - Area delle discipline musicologiche, pedagogiche, dell'organizzazione e della comunicazione dello spettacolo.
- g. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), è costituito un unico collegio elettorale:
- i. XX Collegio: rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto.
- h. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h):
- i. XXI Collegio: rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali.
- i. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i):
- i. XXII Collegio: rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali.
- l. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l):
- i. XXIII Collegio: rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche.
- m. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m):
- i. XXIV Collegio: rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
- n. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n):
- i. XXV Collegio: rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 9

(Commissione elettorale centrale)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (d'ora in poi, "Ministro") è nominata presso il Ministero la Commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari del Ministero, uno dei quali con funzioni di segretario.
2. La Commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dal Ministero.
3. La Commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati e sulle questioni attinenti alle procedure di voto. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente della Commissione.
4. All'istituzione e al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza



Il Ministro dell'università e della ricerca

pubblica. La partecipazione all'attività della Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 10

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio del voto e proclamazione degli eletti)

1. Le operazioni della Commissione elettorale centrale di cui all'articolo 9 sono pubbliche e del loro inizio e del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui alla presente ordinanza e constatata la regolarità delle stesse, la Commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico.
3. Il Presidente della Commissione è responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la Commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 2, comma 1. La commissione, sulla base delle graduatorie formulate in conformità ai criteri di cui all'articolo 3 e distinte per ogni collegio, proclama gli eletti.
5. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono trasmessi al Segretariato Generale del Ministero al termine delle operazioni di scrutinio.
6. Il Segretario Generale, a seguito della proclamazione degli eletti, individua, con proprio decreto, i componenti eletti per le rappresentanze di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 11

(Ricorsi)

1. Contro il decreto del Segretario Generale di individuazione dei componenti eletti del CNAM è ammessa impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

Art. 12

(Costituzione del CNAM)

1. Acquisiti i risultati della procedura elettorale ed entro 30 giorni dalla conclusione della stessa, il Ministro nomina i componenti del CNAM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento.

Art. 13

(Disposizioni di chiusura)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle disposizioni vigenti, ove compatibili.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. La presente Ordinanza è resa disponibile sul sito del Ministero dell'università e della ricerca nella sezione dedicata all'elezione del CNAM.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa